

OGGETTO: Convenzione con il, per attività di volontariato finalizzato alla vigilanza e supporto ad iniziative e manifestazioni

In esecuzione della Delibera di Giunta n. del in Caldiero, presso il Comando Polizia Locale

TRA

L'Unione di Comuni Verona Est, C.F. 03273550230, di seguito denominato Unione, rappresentata dal Responsabile dell'Area Polizia Locale,, nato a (..) il e domiciliato per la carica presso l'Unione di Comuni Verona Est (provincia di Verona) Piazzale Trento n. 2

E

Il “.....” con sede legale in (...) n°, C. F., rappresentata da, nato il a (..), n qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO CHE:

- la legge 03 luglio 2017 n. 117 (ex 266/91) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, promuovendone lo sviluppo come espressione di partecipazione, solidarietà e sviluppo, garantendone l'apporto originale per le finalità di partecipazione e promozione sociale che queste forme associative esprimono;
- tra le associazioni presenti sul territorio vi è il, che ha formalizzato la disponibilità a prestare la propria attività di volontariato in accordo con l'Amministrazione dell'Unione, a supporto di eventi e manifestazioni organizzati dalla stessa o dai Comuni ad essa aderenti o da detti Enti patrocinati, nonché per ogni altra attività finalizzata alla sicurezza del territorio nelle modalità esclusivamente sussidiarie alle Forze dell'Ordine
- dal complesso della normativa e dai programmi dell'Unione e dei Comuni che la costituiscono, emerge chiaro l'intento di riconoscere, sostenere e valorizzare l'azione e l'identità delle associazioni presenti sul territorio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Ambiti dell'attività, modalità di richiesta

1. L'Unione di Comuni Verona Est, d'ora in poi semplicemente “Unione” si avvale della libera attività e disponibilità del, d'ora in poi semplicemente “Associazione” testé rappresentata, ad effettuare il servizio d'ordine e vigilanza per le cerimonie religiose che si tengono nel territorio dell'Unione ovvero per le manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalle Amministrazioni comunali dei Comuni appartenenti all'Unione di Comuni Verona Est o dalle rispettive Proloco, e ad effettuare attività di supporto organizzativo attraverso:
 - a) il presidio del traffico e del transito di mezzi contestualmente all'organizzazione delle suddette manifestazioni a carattere sportivo, civile, folcloristico – culturale e religioso, oltre che per ogni altra attività connessa con la tutela e il controllo a vantaggio della cosiddetta utenza “debole” (anziani e minori);
 - b) ogni altra attività con finalità assistenziale, sociale e culturale. Tali servizi saranno concordati di volta in volta con l'Unione a mezzo di un Responsabile dello stesso attraverso appositi accordi con un referente dell'Associazione.
2. Le richieste di supporto all'associazione devono essere avanzate con un preavviso di sette giorni, salvo eventi eccezionali.

Art. 2 - Durata e luogo dell'esecuzione

1. L'attività di intervento degli operatori volontari, di cui al precedente articolo, avrà la durata di 2 (due) anni (2021 -2022) e verrà svolta nel territorio dell'Unione di Comuni Verona Est.

Art. 3 - Natura del rapporto

1. L'Unione e l'Associazione convengono che le attività vengono svolte in favore della collettività e non costituiscono, né possono costituire, alcuna forma di lavoro e quindi di dipendenza dall'Amministrazione, anche in forma occasionale.
2. Gli operatori volontari effettuano l'attività di collaborazione a titolo completamente gratuito e pertanto né ad essi né all'Associazione, è dovuto alcun compenso diretto da parte dell'Unione o dei comuni che la costituiscono.
3. L'Unione si riserva, ai fini di implementare le attività sopra descritte, la facoltà di concedere in comodato d'uso dotazioni strumentali od altre utilità, previa richiesta motivata.

Art. 4 - Riconoscimento

1. Il legale rappresentante dell'Associazione dovrà comunicare all'Unione i nominativi e relativi dati anagrafici delle persone impegnate nelle attività della presente convenzione, dal quale risulti l'appartenenza all'Associazione da comprovarsi, eventualmente, nel corso dell'esecuzione di tali attività mediante esibizione della tessera di appartenenza.
2. Durante i servizi gli appartenenti all'Associazione, indosseranno la divisa dell'associazione o comunque capi di abbigliamento che li rendano facilmente individuabili e sui quali siano sovrainpressi il logo e/o i segni distintivi di essa. Nel caso essi prestino la loro opera in ora serale o notturna e comunque in ogni caso vi sia scarsa visibilità, gli stessi dovranno indossare, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 30.4.1992, nr. 285, nuovo codice della Strada e dal D. Lgs. del 9.4.2008, nr. 8, indumenti conformi a quanto stabilito dall'art. 37 del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495/92 alla fig. II art. 42.

Art. 5 - Copertura assicurativa

1. L'associazione si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa a favore dei propri associati per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni, esonerando l'Unione di Comuni Verona Est e i comuni ad essa aderenti, da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti e conseguenti allo svolgimento dell'incarico conferito.

Art. 6 - Azioni a supporto dell'attività dell'Associazione

1. L'Unione per l'esecuzione del servizio di cui alla presente Convenzione provvede ad erogare all'Associazione un contributo fino a € 6.000,00= annui.
2. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla presentazione:
 - 1) di apposito schema riassuntivo dell'attività svolta;
 - 2) di rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con relativa documentazione giustificativa della spesa.
3. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 rientrano tra le spese ammesse a rimborso quelle sostenute dall'Associazione per gli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale.
4. Non sono ammissibili al rimborso le spese estranee all'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 - Diritto d'accesso e riservatezza

1. Nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione con i competenti uffici dell'Unione, il legale rappresentante dell'Associazione esercita il diritto di accesso alle informazioni, nelle forme previste dalla disciplina vigente, in merito agli atti amministrativi aventi rilevanza nel quadro dei settori di intervento della presente convenzione.

Art. 8 - Norme di comportamento

1. L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la

correttezza dei rispettivi comportamenti nei confronti dei diritti dell'utenza sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e di eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'Unione di Comuni Verona Est.

Art. 9 - Verifica dello svolgimento del servizio

1. L'Unione è tenuta a vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione ed a tal fine può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare il corretto e regolare svolgimento del servizio previsto.

Art. 10 - Oneri fiscali

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a sensi ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986. In tal caso gli oneri connessi alle spese di e spese di bollo e di registrazione del presente contratto in caso d'uso sono a carico dell'Associazione richiedente.

Art. 11 - Rinnovo della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di 2 (due) anni, salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicarsi a mezzo raccomandata a. r. con un preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere rinnovata per una sola volta con modalità da convenirsi fra le due parti entro la scadenza della stessa.

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile
dell'Area Polizia Locale
Com. Reginato Giovanni